



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Sezione Seconda

nelle persone dei Signori

Santo	Balba	Presidente
Roberta	Vigotti	Consigliere
Sergio	Fina	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1362/89 proposto dalla S.p.a. Stoppani, in persona dei legali rappresentanti, Rag. Alessandro Sperati e Dott. Alessandro Comotti, assistita e rappresentata dagli avv.ti prof. Lorenzo Acquarone e Giovanni Bormioli con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, Via Corsica, 21/20;

contro

il comune di Cogoleto, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Tomaso Galletto nello studio del quale elettivamente domicilia in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo, 15/6;


per l'annullamento

in parte qua, dell'atto sindacale n. prot.4994 del 1°/6/1989, notificato in pari data, avente ad oggetto "proroga autorizzazione temporanea e limitata allo scarico entro i limiti della tabella "A" della L. 10 maggio 1976 n.319 delle acque provenienti dall'esercizio dei generatori di vapore, da lavori manutentivi, da bonifica piazzali tramite lavaggio,

n.1362/89 R.G.R

n. 657 Reg. Sen

Anno 1999





nonché di ogni atto presupposto e preparatorio, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito nella pubblica udienza del 18/11/ 1999 il relatore pres. Balba;

Udito, altresì, l'avv. Giovanni Bormioli che dichiara per la ricorrente di non avere più interesse a coltivare il ricorso per cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che con il ricorso in esame la Stoppani S.p.a. ha impugnato l'atto sindacale sopra indicato e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi ivi esposti;

Rilevato, peraltro, che la stessa ricorrente all'odierna pubblica udienza ha fatto presente di non avere più interesse alla definizione del ricorso per avvenuta cessazione della materia del contendere;

Atteso quanto sopra e ritenuto che della sopravvenuta carenza di interesse può essere dato atto, con spese compensate;

### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, pronunciando sul ricorso sopra indicato, dichiara cessata la materia del contendere, compensando le spese tra le parti.

Così deciso in Genova in camera di consiglio il 18 novembre 1999.

Santo BALBA Presidente, estensore

*Santo Balba*

T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale

Depositato in Segreteria il

30 NOV. 1999

Il Segretario Generale

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa C. SAVINO